

Lucca, 6 Ottobre 2023

DET.N.210 - Prot.n.823 del 06/10/2023

Oggetto: Determinazione a contrarre e di affidamento del servizio di connettività extra VDSL 100M, fibra Gbe, voce analogica ed eventuali altre e presidio fisso per le location della manifestazione Lucca Comics & Games 2023.

Codice CIG: A01A43DB76

Vista:

- La nomina del Dott. Emanuele Vietina a Direttore Generale di Lucca Crea s.r.l. con atto del 01/03/2018;
- La procura speciale con atto del C.d.A. del 18/06/2019.

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- Lucca Crea S.r.l. è una società interamente partecipata del Comune di Lucca, che esercita principalmente attività di promozione artistica, commerciale e culturale del fumetto, dell'illustrazione del cinema e di animazione e del gioco intelligente e organizza annualmente il festival Lucca Comics & Games;
 - che sono oltre settanta le location e biglietterie realizzate per il festival LC&G 2023;
 - che tutte le location necessitano di connessioni varie per tutti i servizi dedicati;
- si è quindi reso necessario affidare il servizio di connettività extra VDSL 100M, fibra Gbe, voce analogica ed eventuali altre e presidio fisso per le location della manifestazione Lucca Comics & Games 2023.

VISTI:

- l'art. 14 del nuovo Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 che stabilisce le soglie di rilevanza europea determinate in euro 5.382.000,00 per appalti di lavori e in euro 215.000,00 per appalti di forniture e servizi, tenuto conto dell'importo massimo stimato al netto dell'iva compresi opzioni o rinnovi;
- che nell'ambito degli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31/03/2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, prevede espressamente

che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per i contratti di servizi di importo inferiore ad euro €. 140.000,00, senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- il combinato disposto di cui all'art. 192 del Tuel e all'art. 17 del Dlgs n. 36/2023 per i quali prima delle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere adottata determina a contrarre con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che per gli affidamenti diretti la determina a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente e le ragioni della sua scelta, i requisiti di carattere generale e se necessari i requisiti inerenti la capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale;
- il vigente Statuto;
- il vigente regolamento per la disciplina dei contratti e le disposizioni che comportano impegni di spesa;

Ritenuto: di individuare quale RUP ai sensi dell'art. 15 c. 1 del D.lgs n. 36/2023, il sottoscritto Direttore Generale dott. Emanuele Vietina ed in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 e di competenze professionali adeguate;

Verificata l'assenza di conflitto di interesse del citato RUP rispetto alla presente procedura ai sensi dell'art. 16 del Codice e della legge 241/1990 e che, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, e ss.mm.ii. non ha stipulato contratti a titolo privato con l'impresa affidataria;

Considerato che:

- in riferimento alla particolare tipologia di servizio in oggetto, ai fini di una corretta e puntuale attuazione dell'intervento, risulta necessario rivolgersi ad una Ditta esterna che sia disponibile ad operare nei tempi richiesti dalla Società;
- il legislatore per l'affidamento di appalti di importo contenuto e di non particolare complessità, nelle varie norme susseguitesi ha da sempre previsto procedure semplificate soprattutto in riferimento alla possibilità di limitare il numero dei concorrenti, anche selezionando un solo operatore economico, selezione discrezionale dello stesso da parte della stazione appaltante, fondata su elementi fiduciari controbilanciati

dall'obbligo di un'adeguata rotazione;

- il criterio di rotazione tra ditte/fornitori non è l'unico scopo da perseguire nella tipologia del servizio in oggetto considerando, altresì rilevanti sotto il profilo del pubblico interesse, e pertanto meritevoli di particolare considerazione, anche altri aspetti quali la qualità dell'operato della ditta/fornitore selezionato, la certezza dei tempi di realizzazione del servizio e il modus operandi dell'esecutore, si è quindi cercato una ditta che possedesse tutti tali requisiti, a prescindere dal criterio di rotazione delle ditte/fornitori.

VISTO altresì:

- che in relazione all'affidamento del servizio in oggetto con la presente determinazione si ritiene necessario esplicitare:

- 1) l'oggetto del contratto e la sua forma e le clausole ritenute essenziali: in questo caso l'oggetto è il servizio connettività extra VDSL 100M, fibra Gbe, voce analogica ed eventuali altre e presidio fisso per le location della manifestazione Lucca Comics & Games 2023;
- 2) Ai sensi dell'art. 1456 c.c., che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora, per ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, quali, a solo titolo di esempio, l'emergenza Covid-19, uno o più degli eventi oggetto di prestazione non possano svolgersi o possano svolgersi in maniera ridotta. In tal caso saranno corrisposti all'affidatario del Servizio/Lavoro esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla prestazione. La presente clausola è parte integrante del presente affidamento;
- 3) che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora il servizio o il lavoro svolto non sia ritenuto conforme alle specifiche prescrizioni impartite in corso d'opera dai soggetti incaricati all'esecuzione del contratto;
- 4) i criteri per la selezione degli operatori: il RUP ha ritenuto opportuno avviare l'indagine di mercato con un operatore economico, il quale è in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento in relazione ai relativi servizi richiesti ed è in possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'Art. 100 comma del D.lgs 36/2023 , capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzative adeguate in relazione all'oggetto e all'entità delle forniture/servizi con particolare riferimento all'affidabilità degli operatori stessi e, valutata la particolare tipologia del servizio, che è dotato delle attrezzature specifiche e del grado di specializzazione richiesto, oltre che risultare disponibile ad eseguire

il servizio richiesto per conto della Stazione Appaltante tenuto conto delle condizioni in cui si andrà ad operare e delle tempistiche ristrette.

5) il criterio di aggiudicazione: il miglior prezzo in rapporto alla qualità del servizio offerto dall'operatore economico selezionato e alla rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante.

Visto:

che è stato acquisito dagli uffici il preventivo della ditta TIM pari ad Euro 123.525,00 + iva, prot.814 del 05/10/2023;

- che comunque non necessita procedere con l'affidamento del servizio tramite il mercato elettronico, in quanto si tratta di singoli contratti, ciascuno non superiore alla soglia di euro 5.000,00, come previsto dall'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dalla legge n. 145/2018, che ha innalzato da 1.000,00 a 5.000,00 Euro l'importo oltre il quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi;

ritenuto quindi vantaggioso, valido e corretto nella cifra e nella forma, il preventivo della ditta TIM, idonea per la realizzazione di quanto richiesto, la quale ditta dispone di competenze, mezzi e personale specializzato nel settore e che la stessa si è dichiarata disponibile ad operare secondo la tempistica richiesta da Lucca Crea s.r.l., consono alle esigenze della società.

Acquisita agli atti del RUP la documentazione relativa alle verifiche dei requisiti dell'operatore economico; Considerato che nulla è da rilevare sulle procedure poste in essere e ritenuto pertanto di poter disporre l'affidamento diretto;

ACQUISITO il seguente codice CIG: **A01A43DB76**

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA:

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si danno per integralmente per ripetute:

1) Di affidare servizio di connettività extra VDSL 100M, fibra Gbe, voce analogica ed eventuali altre e presidio fisso per le location della manifestazione Lucca Comics & Games 2023, alla TIM – Telecom Italia S.p.A., Via Gaetano Negri 1 – 20123 Milano, P.IVA: 00488410010 per un importo massimo pari ad € 118.025,00 di cui € 5.500,00 per oneri sicurezza + iva;

- 2)** Di impegnare ed imputare sul bilancio 2023 in favore della TIM – Telecom Italia S.p.A. l'importo massimo di € 123.525,00 + iva, compresi oneri sicurezza;
- 3)** di specificare ai sensi dell'art. D. Lgs. 267/2000 e art. 17 Dlgs 36/2023 che:
- con il presente affidamento si intende perseguire il fine di realizzare adeguate connessioni necessarie per il funzionamento di tutti gli apparati e uffici a servizio della manifestazione;
 - oggetto del contratto è il servizio connettività extra VDSL 100M, fibra Gbe, voce analogica ed eventuali altre e presidio fisso per le location della manifestazione Lucca Comics & Games 2023;
 - il contraente è individuato mediante procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 dlgs 36/2023 a seguito di valutazione di congruità dell'offerta proposta, selezionata con il criterio del minor prezzo;
 - le clausole ritenute essenziali sono contenute nella presente determinazione e documentazione allegata;
 - il contratto sarà stipulato nelle forme di cui all'art. 18 del Codice e pertanto, trattandosi di affidamento diretto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in apposito scambio di lettere anche tramite pec dando atto che il preventivo presentato costituisce parte integrante del contratto dando atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 assumerà, a pena di nullità, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla tempestiva comunicazione della variazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e eventuali variazioni;
 - in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta nonché alla comunicazione ad ANAC e alla sospensione dalle procedure indette ai sensi della normativa vigente;
- 4)** Di dare atto che alla liquidazione si provvederà su presentazione di fattura, dopo verifica di regolarità del DURC della Ditta sopramenzionato e la sottoscrizione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla L. 136/2010 e ss. mm. ii;
- 5)** Di dare atto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., che presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora, per ragioni non imputabili alla Società o comunque per ragioni di pubblico interesse o per cause di forza maggiore, uno o più degli eventi oggetto di prestazione non possano svolgersi o possano svolgersi in

maniera ridotta. In tal caso saranno corrisposti all'affidatario del Servizio esclusivamente le prestazioni sin al momento rese senza che lo stesso possa vantare crediti per il mancato introito derivante dalla ridotta, parziale o nulla prestazione. I servizi oggetto del presente contratto verranno quindi affidati volta con singoli verbali di affidamento parziale che dovranno essere sottoscritti da entrambe le parti. La presente clausola è parte integrante del presente affidamento;

6) Di dare atto che il presente affidamento si intende automaticamente risolto qualora il servizio svolto non sia ritenuto conforme alle specifiche prescrizioni impartite in corso d'opera dai soggetti incaricati all'esecuzione del contratto;

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Dott. Emanuele Vietina e che non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale con il predetto appaltatore;

8) Nello svolgimento del lavoro la Ditta:

i) Potrà svolgere il lavoro anche per il tramite di propri collaboratori, che saranno vincolati ai medesimi patti di non concorrenza e di riservatezza previsti dal presente contratto per la Ditta; agli obblighi previsti all'art. 3, punti 6 e 7, del presente contratto; al rispetto di quanto disposto e regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare. All'uopo la Ditta si impegna a mettere i propri collaboratori a piena conoscenza del contenuto di tali documenti e a consentire loro il libero e continuo accesso agli stessi. Detti collaboratori dovranno essere correttamente contrattualizzati sulla base della normativa vigente, equamente retribuiti o compensati in proporzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, con regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti, adeguatamente assicurati per la responsabilità civile verso terzi ed è inteso che il loro costo graverà unicamente ed integralmente sulla Ditta.

Nel caso in cui, per l'esecuzione del lavoro, la Ditta si avvalga di lavoratori subordinati, dovrà essere loro garantito, ai sensi dell'art. 30 D.lgs. 50/16, il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo, nazionale e territoriale, in vigore per il settore di attività della Ditta e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e, comunque, quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. La Ditta dovrà in ogni caso rispettare le tabelle retributive previste dall'art. 23 comma 16 D.lgs. 50/16.

ii) Dovrà garantire ai propri collaboratori, autonomi e/o subordinati, impiegati nell'appalto con Lucca Crea s.r.l., il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e del lavoro. Per quanto occorrer possa si ribadisce e specifica che per l'attività di detti collaboratori, svolta in forma autonoma o subordinata, non potranno essere richieste a Lucca Crea S.r.l. somme ulteriori rispetto e in aggiunta a quelle pattuite all'art. 2 del presente contratto per l'esecuzione di tutti i servizi commissionati, in quanto il relativo costo è già stato considerato la Ditta nella determinazione del corrispettivo pattuito.

iii) Dovrà comunicare a Lucca Crea s.r.l. il nominativo dei collaboratori, autonomi o subordinati, tempestivamente e, comunque, prima che tali soggetti prestino la propria attività lavorativa nell'esecuzione dell'appalto con Lucca Crea s.r.l. .

iv) Si impegna inoltre – a richiesta della committente Lucca Crea S.r.l. – a inviare alla Società tutta la documentazione attestante: il corretto inquadramento contrattuale dei suddetti collaboratori sulla base della normativa vigente; l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi retributivi (nel caso di lavoratore subordinato) o compensativi (nel caso di lavoratore autonomo); l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assistenziali; l'esatto e puntuale adempimento degli obblighi prevenzionistici, anche in materia di sicurezza sul lavoro; esatto e puntuale adempimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi della Ditta e dei suoi collaboratori, tutti obblighi, nessuno escluso e/o eccettuato, gravanti sulla Ditta per legge e/o per contratto. Il mancato rispetto di quanto previsto nel presente punto 4.2., compreso il mancato invio a Lucca Crea S.r.l. della documentazione richiesta, costituisce giusta causa di risoluzione immediata del presente contratto (fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Società) e dà comunque facoltà a Lucca Crea S.r.l. di sospendere ogni e qualsivoglia pagamento del corrispettivo ai sensi di quanto disposto dall'art. 1460 c.c. .

9) Che la Ditta, durante la vigenza del presente contratto, potrà svolgere altre attività lavorative e/o professionali che non impediscano la buona esecuzione del servizio conferitogli con il presente contratto. La Ditta potrà svolgere tali attività in proprio o in favore di terzi, a condizione che l'attività svolta non sia in concorrenza con le manifestazioni organizzate da Lucca Crea S.r.l. la Ditta, durante la vigenza del presente

contratto, non potrà svolgere attività, nelle forme del lavoro autonomo o subordinato, in favore di soggetti concorrenti del Committente, nei termini e limiti sopra indicati, pena la risoluzione immediata del presente contratto e salvo il risarcimento del danno subito dalla società;

10) Che la Ditta, a fronte della mera richiesta della Società, si impegna a consegnare alla Società in originale tutti gli elaborati, di qualunque tipo e genere, e i documenti, nessuno escluso, anche meramente preparatori, che la Ditta - e i di lui eventuali collaboratori - hanno creato e/o redatto in qualunque modo connessi all'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto;

11) Che la Ditta s'impegna a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, conoscenze inerenti le strategie commerciali, di comunicazione o di marketing, rispetto alle attività organizzative del committente e artistico culturali dei festival o delle campagne da esso realizzati, conoscenze relative all'organizzazione della società più generali, relative ai clienti e tutto quello che concerne l'attività della Committente. La Ditta si impegna altresì, per tutto il periodo di durata del rapporto con la Committente, a non utilizzare, per sé o per altri, e a non rivelare, in qualsiasi forma o modo, informazioni di qualsivoglia natura, acquisite o comunque resegli accessibili in occasione del rapporto con la Committente, e a non compiere, in qualsiasi altro modo, atti in pregiudizio della Committente. La Ditta si impegna a non utilizzare, per fini estranei al presente contratto, tutto ciò di cui è venuto a conoscenza, in maniera diretta o incidentale, nel corso del suo incarico e a non rivelare a terzi, neppure dopo la cessazione per qualsivoglia causa del presente contratto, tali conoscenze e informazioni;

12) Di dare atto che la Ditta si "Obbliga a rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 ed il Codice Etico" ed è a conoscenza che la Società ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con i relativi Codice Etico e Sistema Disciplinare, che dichiara di aver letto dal sito aziendale e che dichiara di aver compreso e che aderisce ai principi al suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché ai suoi allegati e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure ed, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La Ditta si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti dalla nostra organizzazione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ed allegati al presente contratto. La violazione delle regole

previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Manleva fin d'ora la Società per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte sua o di suoi eventuali collaboratori.

Qualora la Ditta o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nel punto precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte sua o di suoi eventuali collaboratori, la Società contesterà le violazioni e potrà eventualmente risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Società potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti;

13) Trattamento dati personali - Lucca Crea s.r.l. è Titolare del trattamento dei dati personali inerenti alla propria attività istituzionale di organizzazione eventi, in ossequio alla disciplina prevista dal Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) e dal d. lgs. 196/2003 così come modificato dal d. lgs. 101/2018. I dati personali forniti o acquisiti saranno oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'interessato, così come riportato sull'informativa generale presente sul sito www.luccacrea.it. Si precisa che i dati del fornitore sono trattati esclusivamente per l'esecuzione del contratto di lavoro, compreso l'adempimento degli obblighi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi, o di gestione, pianificazione e organizzazione del lavoro. Qualora, all'interno del servizio svolto, il fornitore effettui operazioni di trattamento dei dati per conto e in nome del Titolare, valga la presente ai fini della nomina del suddetto fornitore quale responsabile esterno del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016, impegnandosi a rispettare i requisiti e i presupposti previsti dalla normativa stessa e ad effettuare le operazioni impartite dal Titolare secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nonché le istruzioni da quest'ultimo fornite e riportate nel documento "Compiti ed istruzioni del Responsabile Esterno del Trattamento" di cui si dichiara la presa visione. Qualsiasi tipo di operazione che il Responsabile effettuerà per conto del Titolare dovrà: 1) avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell'interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di impropria conoscibilità da parte di terzi; 2) essere eseguita nel rispetto dei compiti imposti dal rispetto della normativa vigente, sia a livello nazionale che a livello europeo, in materia di trattamento dei dati personali. Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto

previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente al settore di competenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità penale a carico della singola persona che realizza un uso illegittimo dei dati oggetto del trattamento. La presente nomina, non delegabile, decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell'incarico affidato;

14) Di stabilire che il lavoro sopra descritto dovrà concludersi inderogabilmente entro la data del 13/11/2023;

15) di dare atto che è stato acquisito il seguente codice di tracciabilità: CIG A01A43DB76;

16) di dare atto che trattandosi di importo complessivo (sommando i singoli contratti, ciascuno non superiore alla soglia di euro 5.000,00) superiore ad euro 40.000,00 è previsto il pagamento dei contributi per finanziamento ANAC avendo acquisito un unico CIG ma trattandosi di fatto di singoli contratti inferiori a € 5.000,00 non è prevista imposta di bollo;

17) Di dare atto che la presente determinazione, in ossequio al principio di trasparenza è adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nelle ulteriori sezioni appositamente individuate, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Per accettazione

TIM – Telecom Italia S.p.A.

Timbro e firma

Il Direttore Generale
Dott. Emanuele Vietina
Lucca Crea s.r.l.
Corso Garibaldi, 53
55100 Lucca
P.IVA 01966320465